



OGGETTO: Approvazione dello Schema di Convenzione tra Regione Marche ed Enti di Area Vasta in attuazione della D.G.R. 91/2016

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio "Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, internazionalizzazione", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione "Lavoro e Formazione";

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione;

VISTO l'articolo 28, primo comma dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- Di approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra la Regione Marche e gli Enti di Area Vasta per regolare i rapporti e gli obblighi reciproci concernenti la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, contenuto nell'allegato A del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- Di stabilire che le risorse finanziarie destinate dalla Regione Marche all'attuazione della convenzione di cui sopra per l'anno 2015 ammontano a complessivi euro 12.624.191,00 di cui € 8.416.127,00 a carico dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a copertura degli oneri di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale dei servizi per l'impiego, e € 4.208.064,00 a carico dalla Regione Marche, a sostegno dei costi relativi al personale.
- Di destinare pertanto in favore delle cinque province, la somma di euro 12.624.191,00. Per quanto riguarda la quota ministeriale, la somma di euro 8.416.127,00 è disponibile sul bilancio regionale pluriennale vigente 2016/2018 per l'annualità 2016 sul capitolo n. 2150110004.

A

R



Per quanto riguarda la quota regionale, la somma di euro 4.208.064,00 è disponibile sul bilancio regionale pluriennale vigente 2016/2018 per l'annualità 2016, già attestata con DGR 91/2016 risulta confermata con la seguente modalità:

- Capitolo **2150410017** (e/1201050071 ex 20206001 acc.to 5 anno 2016 rispettivamente per euro 20.779.791,76) per euro **2.104.032,00**
 - Capitolo **2150410018** (e/1201010140 ex 20125001 acc.to 6 anno 2016 rispettivamente per euro 14.545.854,23) per euro **1.472.822,40**
 - Capitolo **2150410007** ex 32101690 per euro **631.209,60**.
- Di destinare la somma di euro 12.624.191,00 in favore delle cinque Province secondo la seguente ripartizione:

	Quota ministeriale	Quota regionale	Risorse assegnate (valori in euro)
Pesaro - Urbino	1.558.457,26	779.228,72	2.337.685,98
Ascoli Piceno	1.495.406,35	747.703,26	2.243.109,61
Ancona	2.825.323,64	1.412.661,99	4.237.985,62
Macerata	1.714.070,68	857.035,44	2.571.106,13
Fermo	822.869,07	411.434,59	1.234.303,66
	8.416.127,00	4.208.064,00	12.624.191,00

- Di stabilire che le somme previste dalla presente deliberazione esauriscono le risorse destinate dalla Regione Marche per l'anno 2015 al sostegno dei costi del personale relativi alla gestione provvisoria dei servizi per il lavoro, di cui alla convenzione in oggetto.
- Di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale o suo delegato a sottoscrivere la Convenzione oggetto del presente atto, autorizzandolo ad apportare, prima della sottoscrizione, le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013.
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013.
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013.
- Decisione della Commissione C(2014) 9916 final del 12.12.2014 di approvazione del Programma Operativo Regionale per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
- Raccomandazione del Consiglio (2015/C 272/16) del 14 luglio 2015 sul programma nazionale di riforma 2015 e che formula un parere del consiglio sul programma di Stabilità 2015 dell'Italia.
- Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione Europea, adottato il 29 ottobre 2014, in conformità all'articolo 14 del Regolamento EU n. 1303/2013.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e le politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro".
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm..
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni.
- Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali."
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
- Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015.



- L.R. n. 2 del 25 gennaio 2005 – “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”.
- D.G.R. n. 280 del 02/02/2015 “Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente “Disposizione per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”.
- Decreto Direttoriale n. 377/V del 18 novembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- D.G.R. n.91 del 08/02/2016 “Approvazione dello schema di convenzione tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Marche relativa alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive”.
- Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche, approvata con la citata D.G.R. 91/2015 e siglata in data 01/03/2016 dal Ministro Giuliano Poletti e dall’Assessora Loretta Bravi.
- Decreto di accertamento FSE : POC27 del 30/4/2015.

B) MOTIVAZIONI

Visto l’Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell’articolo 1, comma 91 della Legge 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che ha sospeso l’adozione di provvedimenti di riordino delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l’impiego fino al momento dell’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla Legge 183 del 2014 ed dai relativi decreti legislativi attuativi.

Vista la Legge n. 183/2014 recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro” che prevede il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro e il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, nonché l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, con attribuzione alla stessa di competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpl.

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, all’articolo 1, comma 427, prevede che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore.



Il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede all'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.

Visto l'Accordo Quadro (repertoriato agli atti n. 141/CSR del 30 Luglio 2015) in materia di politiche attive per il lavoro, che richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, mediante la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, per la regolazione della collaborazione interistituzionale. In particolare l'Accordo sancisce l'impegno del Governo e delle Regioni a reperire risorse per i costi del personale a tempo indeterminato dei servizi dell'impiego anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo.

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che al fine di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, stabilisce che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni e Province autonome definiranno, un Piano finalizzato all'erogazione delle politiche attive mediante l'utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo) e che il Ministero del lavoro stipulerà, con ogni Regione e con le Province autonome, una convenzione per regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (art. 11).

Considerato che in data 20 ottobre 2015, la Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome, ha espresso parere favorevole, sullo schema di Convenzione da stipularsi tra le Regioni e il Ministero stesso, come stabilito dalla normativa sopra riportata, predisposto dal Coordinamento delle Regioni in data 13 ottobre 2015, e approvato, il 14 Ottobre 2015, dalla IX Commissione (Istruzione Formazione e Lavoro).

Considerati l'art. 15, commi 3 e 4 del decreto legge n.78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015 e l'art. 33 del decreto legislativo 150/2015 con cui il Ministero si impegna a partecipare agli oneri di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016.

M



Considerato il Decreto Direttoriale n. 377/V del 18 novembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che destina risorse pari a 140 milioni di euro, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del DDL n. 78/2015 e ai sensi dell'art. 33 del DLgs n. 150/2015 da ripartirsi nell'ambito delle convenzioni da stipularsi con le Regioni a statuto ordinario, e che assegna alla Regione Marche euro 8.416.127 per l'annualità 2015.

Considerata la D.G.R. 91/2016 in cui la Regione Marche si impegna per l'annualità 2015 a concorrere agli oneri relativi al personale dei servizi per l'impiego degli Enti di Area Vasta, nella misura massima di euro 4.208.064,00. Tali risorse sono a carico del Bilancio regionale di previsione 2016/2018, di cui all'Asse 1 – priorità 8.7 del POR FSE e trasferite agli Enti di Area Vasta attraverso il finanziamento di progetti di politica attiva del lavoro erogati direttamente dai CIOF.

La sopra citata deliberazione inoltre, al fine di dare attuazione al citato articolo 11 del Decreto Legislativo n. 150/2015, approva lo schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche, siglata dalla parti nelle persone del Ministro Giuliano Poletti e dell'Assessora Loretta Bravi in data 01/03/2016.

In attuazione dell'art. 2 (*Modalità di gestione dei servizi per l'impiego*), comma 1 della sopra citata convenzione, si rende necessario approvare uno schema di convenzione tra Regione Marche ed Enti di Area Vasta, contenuto nell'Allegato A della presente deliberazione, al fine di disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato, di cui all'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

In attuazione dell'art. 3 (*Quadro finanziario*), commi 1 e 2 della sopra citata convenzione, si rende inoltre necessario definire che il totale di € 12.624.191,00 comprende la partecipazione ministeriale per € 8.416.127,00 a copertura degli oneri di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale dei servizi per l'impiego, e la partecipazione regionale per € 4.208.064,00 a sostegno dei costi relativi al personale.

Per quanto riguarda la quota ministeriale, la somma di euro 8.416.127,00 in favore delle cinque Province è disponibile sul bilancio regionale pluriennale vigente 2016/2018 per l'annualità 2016 sul capitolo n. 2150110004, correlato al capitolo di entrata n. 1201010186, per il quale è stato disposto l'accertamento di entrata.

Per quanto riguarda la quota regionale, la somma di euro 4.208.064,00 è disponibile sul bilancio regionale pluriennale vigente 2016/2018 per l'annualità 2016, già attestata con DGR 91/2016 risulta confermata con la seguente modalità:

- Capitolo **2150410017** (e/1201050071 ex 20206001 acc.to 5 anno 2016 rispettivamente per euro 20.779.791,76) per euro **2.104.032,00**



- Capitolo **2150410018** (e/1201010140 ex 20125001 acc.to 6 anno 2016 rispettivamente per euro 14.545.854,23) per euro **1.472.822,40**
- Capitolo **2150410007** ex 32101690 per euro **631.209,60**.

La suddivisione tra le province è stata effettuata in proporzione al costo del personale determinato dalle province stesse a seguito della ricognizione di personale effettuata nel mese di Settembre 2015.

Il riparto di tali risorse è stato dunque determinato secondo gli importi massimi fissati nel seguente prospetto:

	Quota ministeriale	Quota regionale	Risorse assegnate (valori in euro)
Pesaro - Urbino	1.558.457,26	779.228,72	2.337.685,98
Ascoli Piceno	1.495.406,35	747.703,26	2.243.109,61
Ancona	2.825.323,64	1.412.661,99	4.237.985,62
Macerata	1.714.070,68	857.035,44	2.571.106,13
Fermo	822.869,07	411.434,59	1.234.303,66
	8.416.127,00	4.208.064,00	12.624.191,00

La Regione Marche provvede ad impegnare le analoghe risorse statali e regionali per l'anno 2016 a favore di ciascuna Provincia entro 45 giorni dai decreti di assegnazione del Ministero del Lavoro.

C) PROPOSTA

Per le ragioni sopra esposte, si propone l'adozione della Deliberazione avente ad oggetto: **"Approvazione dello Schema di Convenzione tra Regione Marche ed Enti di Area Vasta in attuazione della D.G.R. 91/2016"**.

Il Responsabile del Procedimento
(Rossella Bugatti)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente deliberazione per l'anno 2016 con riferimento agli stanziamenti previsti dal bilancio 2016/2018 a carico del capitolo n. 2150110004, correlato al capitolo di entrata n. 1201010186, per euro 8.416.127,00.

La responsabile della PO Controllo contabile della spesa 2

(Stefania Denaro)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto, intesa come disponibilità, per la somma complessiva di euro 4.208.064,00, a carico dei capitoli del bilancio 2016/2018 con riferimento alla annualità 2016 come di seguito specificato:

- Capitolo 2150410017 per euro 2.104.032,00;
- Capitolo 2150410018 per euro 1.472.822,40;
- Capitolo 2150410007 per euro 631.209,60.

31.03.2016

La responsabile P.O. Controllo Contabile della Spesa 3
(Argentina Bigoni)

P.F.POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR E FSE

Si autorizza l'incidenza degli oneri finanziari derivanti dal presente atto e pari ad **Euro 4.208.064,00** sui capitoli del bilancio 2016/2018 con riferimento alla annualità 2016:

- Capitolo 2150410017 per euro 2.104.032,00;
- Capitolo 2150410018 per euro 1.472.822,40;
- Capitolo 2150410007 per euro 631.209,60.

Il Dirigente della P.F.
(Mauro Terzoni)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF LAVORO E FORMAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Dirigente della P.F.
(Fabio Montanini)



PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio
(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 16 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Fabrizio Costa)

- ALLEGATI -



ALLEGATO A

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO E LE POLITICHE ATTIVE.
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI.....**

TRA

La Regione Marche, in persona del Presidente Luca Ceriscioli (o un suo delegato), domiciliato per la sua carica in ... , il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Giunta regionale n.... del ..., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione, di seguito "Regione"

E

La Provincia di, in persona del Presidente, (o un suo delegato), domiciliato per la sua carica in ... , il quale interviene in forza di, di seguito "Provincia".

RICHIAMATI

- La legge regionale 3 aprile 2015 n. 13 concernente "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalla Province" ha stabilito all'articolo 6, comma 8, lettera b) che la Giunta regionale presenti all'Assemblea legislativa eventuali proposte di atto necessario a dare attuazione alle disposizioni statali anche nella materia del mercato del lavoro esclusa dal riordino previsto dalla stessa legge regionale.
- L'articolo 15 del decreto legge n. 78/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, detta specifiche misure per garantire la continuità dei servizi per l'impiego e in particolare per garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa.
- Il Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 ha dato avvio al processo di trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro, definendo, in particolare agli articoli 11 e 18, le funzioni e i compiti di competenza delle stesse, e prevedendo che tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ogni Regione e Provincia autonoma, venga sottoscritta una Convenzione finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le Regioni garantiscano la funzionalità dei Centri per l'Impiego.

PREMESSO CHE

- In data 1 marzo 2016, in attuazione delle precitate disposizioni di legge, è stata sottoscritta la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rappresentato dal Ministro



Giuliano Poletti e la Regione Marche rappresentata dall' Assessora Loretta Bravi, relativamente alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive, secondo lo schema di Convenzione approvato con la Deliberazione n. 91 del 8 febbraio 2016 (BURM n. 21 del 19 febbraio 2016).

- La Convenzione, di cui al precedente punto, stabilisce all'art. 2, punto 1, che in attuazione della Convenzione stessa, la Regione sottoscrive, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 427, della L. n. 190/2014, apposite Convenzioni con gli Enti di Area Vasta (Province) per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato, di cui all'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Il successivo punto 2 dello stesso articolo, indica le modalità di impiego di tale personale, nel rispetto dell'ambito territoriale di cui al comma 2 dell'art. 30 del DLgs n. 165/2001, mediante il ricorso all'assegnazione temporanea alla Regione, per lo svolgimento delle attività connesse con i servizi e le misure di politica attiva del lavoro, nelle more della costituzione dei Centri per l'Impiego.
- Ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sopra citata, la copertura complessiva degli oneri derivanti dalla stessa Convenzione per l'anno 2015 ammonta a complessivi euro 12.624.191,00. Tale quota prevede la partecipazione del Ministero per euro 8.416.127,00, a copertura degli oneri di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale dei servizi per l'impiego, e la partecipazione della Regione Marche per euro 4.208.064,00 a sostegno dei costi relativi al personale, con risorse previste Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente Convenzione ha carattere di straordinarietà e temporaneità ed è stipulata al fine di garantire la continuità del funzionamento dei servizi per il lavoro e dell'erogazione delle misure di politica attiva nella Regione, in attuazione del DLgs. N. 150/2015 e della Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche del 1° marzo 2016.

Art. 2 Oggetto

1. La continuità dei servizi per il lavoro e l'erogazione delle misure di politica attiva vengono assicurate attraverso le attività svolte dal personale dipendente a tempo indeterminato e determinato impiegato nei servizi per l'impiego e nelle politiche attive del lavoro, relativamente alla Provincia di, appartenente alle categorie del comparto Regioni/Enti locali alla data del 1° gennaio 2016 e, se del caso, appartenenti all'area II^ della dirigenza pubblica.



2. La presente Convenzione individua le modalità di svolgimento delle attività connesse all'erogazione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro, e definisce i rapporti e le disposizioni organizzative per l'utilizzo, da parte della Regione, del personale della Provincia firmataria impiegato nei servizi per l'impiego e nelle politiche attive, ivi compresi i servizi per il collocamento mirato, di cui all'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 3

Modalità di svolgimento delle attività connesse all'erogazione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro

1. Per lo svolgimento delle attività dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro la Regione utilizza il personale non dirigente della Provincia e se, già individuato dalla stessa provincia il personale dirigente, già adibito alle relative funzioni, mediante assegnazione temporanea alla Regione e in particolare alle strutture dirigenziali operanti in materia di formazione e servizi per l'impiego.
2. La Provincia assicura per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, gli atti necessari a garantire la continuità dei servizi, ed a tale fine dispone la proroga al 31 dicembre 2016 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso i Centri per l'impiego l'Orientamento e la Formazione, impiegato in funzioni relative alle politiche attive del lavoro.

Art. 4

Individuazione del personale in assegnazione temporanea

1. Il personale in assegnazione temporanea alla Regione è individuato nel personale non dirigente e se individuato dalla provincia, del personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato già utilizzato dalla Provincia _____ nell'erogazione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, ivi compresi i servizi per il collocamento mirato, appartenente alle categorie del comparto Regioni-Enti locali alla data del 1° gennaio 2016.
2. La Provincia concede il proprio assenso all'assegnazione temporanea del personale di cui al punto che precede, con la sottoscrizione della presente Convenzione. L'assenso è da intendersi esclusivamente riferito al personale in servizio alla data del 1° gennaio 2016. Tale personale svolgerà la propria attività lavorativa presso i "Presidi formazione e servizi per il lavoro" ed, eventualmente, presso il "Coordinamento presidi territoriali di formazione e servizi per il lavoro".
3. E' in facoltà della sola Regione, nei limiti numerici del contingente del personale in assegnazione temporanea e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, chiedere alla Provincia l'integrazione di singole unità cessate dal servizio, ovvero adibite ad altro incarico ovvero ancora temporaneamente esonerate dal servizio, senza ulteriori oneri per la Regione stessa nel periodo di vigenza della presente Convenzione, attraverso l'attivazione di procedure di mobilità interne. La richiesta di attivazione di procedure di mobilità interna è conseguente all'individuazione da parte del dirigente regionale competente, da individuarsi nel dirigente a cui compete l'organizzazione e il coordinamento dei presidi territoriali, dei profili professionali carenti per i quali è necessaria la copertura.



Art. 5

Disposizioni organizzative per il personale in assegnazione temporanea

1. Il personale, in assegnazione temporanea, per le attività relative all'erogazione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro risponde a far data dal 1° aprile 2016, esclusivamente al dirigente regionale del Presidio territoriale competente per materia e ne osserva le direttive per lo svolgimento delle attività e dei compiti attribuiti. Il dirigente regionale competente vigila altresì sul corretto esercizio delle funzioni e coordina le attività del personale in assegnazione temporanea sulla base delle direttive e degli indirizzi forniti dal dirigente regionale a cui compete l'organizzazione e il coordinamento dei Presidi territoriali. A tale ultimo dirigente spetta in particolare l'organizzazione delle funzioni e del lavoro in modalità idonea a garantire i livelli essenziali delle prestazioni previste agli articoli 11 comma 1 lettere da a) a d), 18, 20, 21 comma 2 e 23 del decreto legislativo n. 150/2014.
2. Il dirigente regionale del Presidio territoriale individua, per il personale in assegnazione temporanea, il personale cui conferire responsabilità di procedimento, formulando la relativa proposta secondo le procedure e gli adempimenti stabiliti dall'organizzazione regionale. La durata del conferimento di responsabilità non potrà eccedere la scadenza del 31 dicembre 2016. Competono allo stesso tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del personale ed i poteri datoriali previsti dal vigente ordinamento giuridico applicato agli enti locali territoriali. La gestione giuridica dello stesso personale è assicurata dalla Provincia, secondo la propria regolamentazione, previa intesa con il Dirigente regionale competente. La Provincia è tenuta a fornire, al riguardo, al dirigente regionale di Presidio, cui compete la gestione dei rapporti di lavoro, ogni documentazione e informazione utile.
3. I commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale dirigente il quale fornirà attività di supporto ai dirigenti regionali in relazione alle rispettive competenze.
4. Gli atti amministrativi adottati dal personale utilizzato in assegnazione temporanea sono imputati alla Regione, a far data dal 1° aprile 2016.
5. Il raggiungimento degli obiettivi di performance ai fini della erogazione dei compensi di produttività nonché l'eventuale riconoscimento di premi, indennità o altri compensi, ivi compresa la retribuzione di risultato, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro è valutato dalla Regione, e, in particolare, dal dirigente a cui il personale è assegnato, sulla base del regolamento della Provincia di Al riguardo la Provincia si impegna a fornire la relativa documentazione. Le risorse del trattamento economico accessorio del personale sono erogate nella misura e con le modalità fissate dalla contrattazione decentrata integrativa della Provincia medesima.
6. Alla Provincia spetta inoltre il pagamento degli emolumenti stipendiali dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2016 nonché tutti gli adempimenti dichiarativi e certificativi conseguenti, ai fini fiscali, contributivi e previdenziali.
7. Il dirigente regionale dei "Presidi formazione e servizi per il lavoro", vigila sulla eventuale rendicontazione delle risorse del POR FSE 2014/ 2020, relative alle attività ed ai servizi erogati agli utenti da parte del personale in assegnazione, sulla base delle direttive del dirigente della



P.F. Politiche comunitarie e AdG FSE e FESR e del dirigente della P.F. "Coordinamento presidi territoriali di formazione e servizi per il lavoro".

Art. 6
Sedi dei Centri per l'Impiego

Per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro la Provincia dimette a disposizione della Regione le attuali sedi dei Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione e degli sportelli del lavoro da essi dipendenti.

Art.7
Oneri

1. La Regione provvede a ripartire le risorse di cui all'art. 3 della Convenzione citata in premessa e ad assegnare a favore della Provincia di..... un importo massimo di €....., di cui la quota ministeriale ammonta a €..... e la quota regionale a €.....
2. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 per l'anno 2015 avverrà sulla base del consuntivo delle spese effettivamente sostenute e comunicate dalla Provincia alla Regione, e seguirà le seguenti modalità:
 - a) Per quanto riguarda le somme assegnate dal Ministero del Lavoro con decreto DD 377/V/2015 del 18/11/2015 che ammontano complessivamente ad euro....., la Regione provvederà a liquidare la quota, compatibilmente con le proprie procedure contabili, entro 45 giorni dall'effettivo trasferimento di cassa;
 - b) la differenza con le risorse regionali a copertura degli oneri a proprio carico nel limite massimo complessivo di euro
3. La Regione provvede ad impegnare le analoghe risorse statali e regionali per l'anno 2016 a favore della Provincia entro 45 giorni dai decreti di assegnazione del Ministero del Lavoro. La Provincia comunica trimestralmente alla Regione il consuntivo delle spese effettivamente sostenute. La Regione liquida la quota statale, compatibilmente con le proprie procedure contabili, entro 45 giorni dai trasferimenti di cassa e la differenza con le risorse regionali entro 15 giorni dalla verifica della rendicontazione.

Art. 8
Decorrenza e durata della Convenzione

La durata della presente Convenzione decorre dal 1° aprile 2016 ed ha validità fino al 31 dicembre 2016, salvo proroga da concordare in esito a specifici provvedimenti o accordi stipulati a livello nazionale.

Art. 9
Norme transitorie

La Regione e la Provincia di s'impegnano nella fase transitoria del passaggio delle funzioni a garantire l'utilizzo delle strutture e infrastrutture materiali e immateriali per dare continuità all'erogazione del servizio pubblico.



Art. 10
Risoluzione

La presente Convenzione è risolta di diritto nel caso di sopravvenute disposizioni di legge o di rapporti convenzionali col Ministero del Lavoro e dello Politiche Sociali, incompatibili con quelle contenute nella stessa.

Per la Regione Marche

Per la Provincia
